



DELIBERA DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 36 del 24 AGOSTO 2013 (seconda convocazione)

OGGETTO: Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito S8 per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie

L'anno 2013 il giorno VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO presso l'Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania sita alla Via Nicodemo, alle ore 10.30 si è riunito, in seconda convocazione, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale S/8, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, giusta convocazione Prot. n. 1005 del 19 AGOSTO '13
Svolge le funzioni di Presidente il dott. Antonio Aloia, nella qualità di Sindaco del Comune Capofila, giusta deliberazione del C.I. n. 24 del 27/12/2012.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il dott. Mario Ogliaruso, Coordinatore dell'Ufficio di Piano. Il Presidente procede all'appello uninominale dei rappresentanti dei Componenti il Coordinamento Istituzionale dell'ambito S/8.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti i rappresentanti degli Enti come da elenco che segue:

1.	Provincia di Salerno	assente
2.	ASL SA3	assente
3.	Comune di Castellabate	Assente
4.	Comune di Agropoli	assente
5.	Comune di Ascea	Assente
6.	Comune di Campora	Assente
7.	Comune di Cannalonga	Assente
8.	Comune di Casal Velino	Consigliere delegato Giovanni Giordano
9.	Comune di Castelnuovo Cilento	Sindaco Eros Lamaida
10.	Comune di Ceraso	Assente
11.	Comune di Cicerale	Assente
12.	Comune di Cuccaro Vetere	Assente
13.	Comune di Futani	Assente
14.	Comune di Gioi	Sindaco Andrea Salati
15.	Comune di Laureana Cilento	Consigliere delegato Vice Sindaco Serra Francesco
16.	Comune di Laurito	Assente
17.	Comune di Lustra	Assente
18.	Comune di Moio della Civitella	Sindaco - Antonio Gnarra
19.	Comune di Montano Antilia	Assente
20.	Comune di Montecorice	Consigliere delegato Maffia Rinaldo
21.	Comune di Novi Velia	Sindaco Maria Ricchiuti

22.	Comune di Ogliastro Cilento	Sindaco Michele apolito
23.	Comune di Omignano	Consigliere Francesco Esposito
24.	Comune di Orria	Sindaco Manlio De Feo
25.	Comune di Perdifumo	Assente
26.	Comune di Perito	Assente
27.	Comune di Pisciotta	assente
28.	Comune di Pollica	Assente
29.	Comune di Frignano Cilento	Assessore Delegato Nicola Galzerano
30.	Comune di Rutino	Assente
31.	Comune di San Mauro Cilento	Assente
32.	Comune di San Mauro La Bruca	Assente
33.	Comune di Salento	Consigliere delegato Greco Silvio
34.	Comune di Serramezzana	Assente
35.	Comune di Sessa Cilento	Assente
36.	Comune di Stella Cilento	Assente
37.	Comune di Stio	Assente
38.	Comune di Torchiara	Assente
39.	Comune di Vallo della Lucania	Sindaco Antonio Aloia

PRESENTI n. 13

ASSENTI n. 26

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, (TREDICI) dei componenti il Coordinamento Istituzionale, per la validità della seduta in seconda convocazione, dispone che si proceda alla discussione dell'argomento iscritto al n. 5 dell'Ordine del giorno: "Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito S8 per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie"

Sopraggiunge all'Adunanza il Sindaco del Comune di Cuccaro Vetere dott. Aldo Luongo ed i presenti risultano essere 14.

A questo punto il Presidente introduce l'argomento e dichiara aperta la discussione.

SINDACO ALOIA invita il Coordinatore dell'Ufficio di Piano a dare lettura integrale del Regolamento. La dott.ssa Anna Caruso procede alla lettura del Regolamento.

IL SINDACO ALOIA, non riscontrando interventi alla proposta in esame, pone la stessa ai voti;

**IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO,
PROCLAMATA DAL PRESIDENTE CON IL SEGUENTE RISULTATO**

PRESENTI N. 14 - VOTANTI N. 14

Con Voti favorevoli: 14 (QUATTORDICI).

Voti contrari: 0 (ZERO)

Astenuti: 0 (ZERO)

DELIBERA

DI APPROVARE il "Regolamento sulle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al D.Lgs 30 luglio 1999, n.286 e ss.mm.ii", che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 14 articoli, che disciplina le modalità per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie, così come previsto dall'art. 10 - comma 2, lett. e) punto 2) della L.R. n. 11 del 23 Ottobre

2007, e successive modifiche ed integrazioni e dalla delibera della Giunta della Regione Campania n. 320 del 03/07/2012;

DI DARE ATTO che Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione del Coordinamento Istituzionale di approvazione. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il presente Regolamento viene pubblicato, a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, sul sito web istituzionale del Comune Capofila e dell'Ambito S8 dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

DI DICHIARARE, con la medesima votazione di cui innanzi espressa nelle forme di legge con apposita separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott. Mario Ogliaruso



Il Presidente del C.I. Ambito S/8
dott. Antonio Aloia

Publicata in data odierna all'Albo online del Comune di Vallo della Lucania

Li, 28 AGO. 2013

ALBO ON LINE
PUBBLICATO 10.11
DAL 28/8 AL 12/9/2013
IL MESSO COMUNALE

Il Messo Comunale

Io sottoscritto Coordinatore dell'Ufficio di Piano

ATTESTO


Che la presente deliberazione;

è stata affissa all'Albo pretorio online il 28 AGO. 2013 e vi resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;



Il Coordinatore Ufficio di Piano
(dott. Mario Ogliaruso)



PIANO SOCIALE DI ZONA S/8
COMUNE CAPOFILA VALLO DELLA LUCANIA

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE n. 5 del 24 agosto '13**

Oggetto: Approvazione "Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito S8 per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie"

Il Sindaco del Comune Capofila

PREMESSO CHE:

1. con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 134 del 27 maggio 2013 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, il Piano sociale regionale 2013-2015;
2. con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17 giugno 2013 Settore 1, "Approvazione indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali - Piano Sociale Regionale 2013/2015" sono state, tra l'altro, fornite precise indicazioni per la presentazione del Piano Sociale Regionale 2013/2015, disponendo, nello specifico, che il Coordinamento Istituzionale deve provvedere, prima della presentazione del nuovo Piano, all'adozione dei regolamenti d'Ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale, previsti dagli articoli 10, 24, e 41 della Legge Regionale n. 11/2007;

ATTESO CHE:

- quest' Ambito, in relazione alle disposizioni emanate con il D.D. n. 308/2013, deve provvedere all'adozione del Piano Sociale Regionale 2013/2015, la cui presentazione è prevista entro e non oltre il 15/09/2013
- rientra negli atti propedeutici all'adozione del PSR 2013/15, l'approvazione dei Regolamenti indicati nel citato DD n. 308/2013;

VISTO la delibera del Coordinamento Istituzionale n. 9 del 21 gennaio 2013 con la quale veniva nominata la Commissione per la predisposizione delle bozze di Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Coordinamento Istituzionale;

ATTESO CHE, con propria nota è stata convocata la Commissione di cui sopra e che la stessa in data 07 agosto 2013, ha esaminato e licenziato il Regolamento di cui all'oggetto, giusto verbale allegato;

RITENUTO, dunque, di dover provvedere, all'approvazione del suddetto regolamento, necessario ad individuare le modalità per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie", così come licenziato dalla citata Commissione;

VISTI:

- la Legge n. 328 del 8 Novembre 2000;
- gli articoli 10, 24 e 41 della L.R. n. 11 del 23 Ottobre 2007, e successive modifiche ed integrazioni,;

SI PROPONE

1. DI APPROVARE il "Regolamento sulle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al D.Lgs 30 luglio 1999, n.286 e ss.mm.ii", nello schema allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 14 articoli, che disciplina le modalità per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie, così come previsto dall'art. 10 - comma 2, lett. e) punto 2) della L.R. n. 11 del 23 Ottobre 2007, e successive modifiche ed integrazioni e dalla delibera della Giunta della Regione Campania n. 320 del 03/07/2012;
2. DI DARE ATTO che Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione del Coordinamento Istituzionale di approvazione. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il presente Regolamento viene pubblicato, a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, sul sito web istituzionale del Comune Capofila e dell'Ambito S8 dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.



Sindaco del Comune Capofila
dott. Antonio Aloia

PARERI RESPONSABILI DI SERVIZIO

PARERE TECNICO: Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, il 16 agosto 2013



Il Coordinatore
dr. Mario Gagliaruso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA


Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere

NON ADUNTO

Vallo della Lucania, il 16 agosto 2013



Il Responsabile del servizio di ragioneria
Cataldo Di Santi



PIANO SOCIALE DI ZONA S/8 COMUNE CAPOFILA VALLO DELLA LUCANIA

Approvato con delibera C.I. n. 36 del 24/8/2013

Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito S8 per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina criteri di determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni dei servizi sociali e delle prestazioni sociosanitarie erogate dai Comuni associati nell'Ambito **territoriale S8**. A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla L.R. 11/2007, art.10, comma 2, lett.e) punto 2 e dal Decreto Commissariale n.6 del 4.02.2010, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e dal DPCM del 29.11.2001

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle prestazioni sociali e socio sanitarie per le quali si prevede la partecipazione al costo dei servizi erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi. Relativamente alle prestazioni sociosanitarie, la compartecipazione a carico dei cittadini é esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni sociosanitarie previste dal DPCM 29.11.2001 sui L.E.A.¹

Articolo 3

Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000.

¹ Le prestazioni oggetto di compartecipazione e4x DPCM 29.11.01 sono :

Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata: 50% su prestazioni di assistenza tutelare e aiuto infermieristico.

Servizi semiresidenziali : 30% per disabili gravi su prestazioni diagnostiche terapeutiche e socioriabilitative; 50% per anziani non autosufficienti su prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità; 60% per persone con problemi psichiatrici su prestazioni terapeutiche e socioriabilitative a bassa intensità assistenziale;

Servizi residenziali: 30% per disabili gravi e 60% per disabili privi di sostegno familiare su prestazioni terapeutiche e socioriabilitative; 50% per anziani non autosufficienti su prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità; 30% per persone affette da AIDS su prestazioni di cura, riabilitazione e trattamenti farmacologici.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio n. 223 del 30/05/1989 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 227 del 07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non convivente.

In deroga al comma precedente, limitatamente ai servizi sociali per i quali si richiede la compartecipazione e per i servizi sociosanitari rivolti a persone con handicap permanente grave ed a persone ultrasessantacinquenni i cui requisiti siano stati certificati dalla ASL competente, per la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa si deve tener conto della situazione economica del solo richiedente e non della situazione reddituale del nucleo familiare.²

Nei casi in cui dal confronto tra l'I.S.E.E. del nucleo familiare e l'I.S.E.E. del soggetto richiedente, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la "ratio" della norma quella di favorire il fruitore del servizio, deve essere preso in considerazione l'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune o l'Ufficio di Piano terrà conto della variazione dal mese successivo.

Il Comune o l'Ufficio di Piano potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Articolo 4

Determinazione del valore I.S.E.: criteri di valutazione della situazione reddituale

Per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si utilizza la seguente formula:

$$ISE = R + 0,2 P$$

Dove R è il reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato nei punti 1 e 2:

1. Il valore del reddito (R) si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a. il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti;
 - b. il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d. il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro (4,06% per l'anno 2012) al patrimonio mobiliare;
2. Il valore del patrimonio (P) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il patrimonio immobiliare e mobiliare:

a. patrimonio immobiliare

² Cfr D.Lgs n.109/98 – art.3 così come integrato dal D.Lgs n.130/2000 nonché giurisprudenza attuativa in materia a partire dalla sentenza del TAR di Catania n.42/2007

Il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di euro 100.000,00. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

b. patrimonio mobiliare

A fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10:

Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

Titoli di Stato, Obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;

Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;

Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art 9, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;

Altri strumenti e rapporti finanziari per il quali va assunto il valore decorrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5;

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di Euro 15.493,70. L'importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,2.

Articolo 5

Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della

seguinte formula:

$$ISEE = ISE / S$$

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
 - + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;
 - + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

Articolo 6

Ulteriori criteri per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni

In applicazione alla norma di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato congiuntamente ad altri indicatori (es. possesso di mezzi di trasporto, consumi utenze, ecc.).

Con successivi atti il Piano di Zona Ambito S8 potrà specificare ulteriori modalità del calcolo della compartecipazione che tengano conto del possesso dei beni citati nel precedente comma..

Articolo 7

Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari di tipo domiciliare e semiresidenziale si procede individuando:

a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari ad € 10.004,80 per il 2012. ³ [Tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati.];

b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'ente è fissata in 4,35 volte l'ammontare del

³ Dal 2012 il trattamento minimo INPS annuo è pari ad € 6.253,00

trattamento minimo della pensione INPS (a seconda del tipo di servizio e di quanto si voglia incentivare la domanda) pari a € 27.200,55 per il 2012;

c) Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$Comp_{ij} = I.S.E.E.i * CS_0 / I.S.E.E.0$$

dove:

Comp_{ij} rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto *i* relativa alla prestazione sociale *j*;
I.S.E.E._i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
CS₀ rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
I.S.E.E.₀ rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nel calcolo della formula al valore I.S.E.E._i va sostituito il reddito individuale

Art. 8

Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi residenziali

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti richiedenti non titolari d'indennità di accompagnamento, si applicano i criteri previsti all'art. 7.

Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento, si procede come segue:

a) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale (o I.S.E.E. laddove più vantaggiosa) inferiore alla soglia di esenzione così come definita all'art. 7 del presente regolamento, la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali sociosanitari è al limite pari al 75% della indennità stessa⁴

b) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale (o I.S.E.E. laddove più vantaggioso) superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui all'art. 7, l'indennità di accompagnamento va sommata al reddito così come definito per il calcolo della quota di compartecipazione.

Posta come IA l'indennità su base annua la formula di riferimento sarà pari a:

$$Comp_{ij} = I.S.E.E.i + IA * CS_0 / I.S.E.E.0$$

dove:

Comp_{ij} rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto *i* relativa alla prestazione sociale *j*;

I.S.E.E._i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CS₀ rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

⁴ Pari ad €. 6.253,00 per il 2012

I.S.E.E.o rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.
Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nel calcolo della formula al valore I.S.E.E. va sostituito il reddito individuale.

Articolo 9

Modalità di accesso alle prestazioni sociali

La richiesta di accesso alle prestazioni sociali, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica relativa al valore ISE e ISEE, va effettuata al Servizio Sociale Professionale presso il Comune di residenza e deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall'Ambito Territoriale S8, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente e il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva.
Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dal Piano di Zona per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione. A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Articolo 10

Comunicazione ai soggetti interessati

L'Ufficio del Piano di Zona Ambito S8, provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico e le modalità di versamento della stessa.
L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso da parte dell'utente o familiare, informato sull'eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente.

Articolo 11

Modalità di accesso alle prestazioni sociosanitarie

L'accesso ai servizi sociosanitari, avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e redazione di un progetto personalizzato da parte delle Unità di Valutazione Integrate.⁵
La richiesta di accesso ai servizi deve essere corredata della "Dichiarazione Sostitutiva Unica", e può essere presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o al Servizio Sociale Professionale presso il Comune di residenza, che provvedono all'istruttoria del caso ed alla convocazione dell'Unità di Valutazione Integrata.
Hanno diritto di accesso prioritario, a parità di condizioni di bisogno, i soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico.
La domanda deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall'Ambito Territoriale S8, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo e la situazione rispetto all'indicatore di reddito presunto indicato nei precedenti art. 7 e 8 e agli ulteriori criteri relativi alla capacità di spesa indicati nell'art. 6.

⁵ DGRC 2006/2004 – "Linee di indirizzo sull'assistenza residenziale, semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza ai sensi della l.r. 22 aprile 2003 n° 8"

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito S8 e dal Distretto Sanitario per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio e dal Segretariato Sociale dell'Ambito S8 per il monitoraggio e la valutazione del servizio erogato. A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento.

L'Unità di Valutazione Integrata valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l'ammissione al servizio, e redige apposito verbale.

Il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico.

L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso informato da parte dell'utente sull'eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico.

Articolo 12

Dichiarazione Sostitutiva Unica

La dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare andrà redatta conformemente al modello-tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n 109 del 1998 e smi.

Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale

Articolo 13

Controlli

Il Piano di Zona Ambito S8 controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze attivando controlli reali sulle dichiarazioni ISEE, anche stipulando apposite convenzioni con Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate.

Il Piano di Zona Ambito S8 rilascia, solo su richiesta dell'interessato, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

Il Piano di Zona Ambito S8 può prevedere ulteriori controlli attraverso il corpo di polizia municipale dei Comuni aderenti.

Articolo 14

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune Capofila e, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.